

n. 2/2021 r.g. Fall.

Il giudice designato,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da Lorenzo Nubiè,

esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi;

vista l'integrazione depositata il 30.09.2021,

ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Sernaglia della Battaglia,

dato atto che la proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, avv. Chiara Pagotto, non risulta che si siano verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste;

che, come riferisce l'OCC, sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 legge n. 3/2012;

visto l'art. 10 della L. 3/2012,

fissa

l'udienza del 14 dicembre 2021 ore 9:45 avanti a sè (Tribunale, piano 5°, stanza n. 515) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

dispone

la comunicazione del presente decreto entro il 4.11.2021 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata (non per posta elettronica semplice), della proposta e del presente decreto;

la pubblicazione della proposta sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso;

ordina

la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

ii) disposti sequestri conservativi;

iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISO AI CREDITORI

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 14 dicembre 2021 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (avv. Chiara Pagotto), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso 07/10/2021

Il Giudice
Clarice Di Tullio